



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/262/14/109/4 del 13/01/2014



OGGETTO: Nuove procedure di trasmissione telematica dei dati e documenti per il rinnovo di validità della patente, con emissione del duplicato della stessa in luogo del rilascio del tagliando di convalida. Attività di controllo.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2013 - Serie Generale n. 289 - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15 novembre 2013, recante "*Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente*" (All. n.1), ha sostanzialmente completato l'insieme delle misure attuative previste dall'art. 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dirette all'emissione del duplicato della patente di guida al momento del rinnovo di validità dell'abilitazione, in luogo del rilascio del tagliando di convalida, nonché alla trasmissione telematica, da parte dei medici a ciò abilitati, dei dati ed ogni altro documento necessari ad emettere tale duplicato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Gli aspetti relativi all'ambito di applicazione del predetto Decreto, ai requisiti richiesti ai medici e alle strutture mediche per accedere alla procedura informatica, alle operazioni propedeutiche per verificare la rinnovabilità della patente, a quelle conseguenti nei casi di esiti positivo o negativo della verifica, nonché ad ogni altro adempimento operativo e tariffario necessari, sono stati chiariti nella circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 30855 del 17.12.2013, cui si rinvia (*All. n. 2*).

Con la presente circolare si forniscono, invece, direttive sugli aspetti legati all'attività di controllo.

1. Sintesi delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente

Dal 9 gennaio 2014 la conferma della validità della patente genera l'emissione di un duplicato del documento e non più l'invio di un tagliando di convalida da apporre sullo stesso.

A tal fine, l'interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o presso la Commissione medica locale nei casi previsti) i quali, prima di effettuare la visita medica, dovranno verificare la rinnovabilità della patente inserendo i dati nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui hanno ottenuto le credenziali di accesso.

Se la verifica di rinnovabilità dá esito positivo, il medico (o la Commissione medica locale) procede alla visita e, in caso di idoneità, lo comunica telematicamente al predetto sistema informatico ⁽¹⁾, il quale genera la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, conforme all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico

⁽¹⁾ Trasmettendo l'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, del presidente della Commissione medica locale.

Tale ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.

Il giorno lavorativo successivo all'acquisizione della conferma di validità, il sistema emetterà una nuova patente di guida, che sarà spedita all'indirizzo indicato dal titolare in sede di rinnovo.

In alcuni casi la conferma di validità con modalità telematica non è possibile ⁽²⁾. Tra questi, vi è anche il caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per il quale il medico o la Commissione medica locale possono procedere, se richiesto dall'interessato, alla visita ed eventualmente redigere l'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, che sarà esibito all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, al fine di ottenere il duplicato a titolo di conferma di validità.

2. Attività di controllo e sanzioni

Le disposizioni in esame, come già detto, sono entrate in vigore il 9 gennaio 2014; tuttavia, fino al 7 febbraio 2014, sarà ancora possibile continuare ad operare con le attuali modalità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procederà a spedire tagliandi di rinnovo autoadesivi. In altri termini, fino a tale ultima data coesisteranno il vecchio ed il nuovo sistema ⁽³⁾.

In sede di controllo potranno, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:

- a) il conducente esibisce la patente di guida scaduta di validità e il certificato di rinnovo rilasciato dal medico monocratico o dalla Commissione medica locale secondo le procedure in vigore ancora fino al

⁽²⁾ Cfr. Art. 5 DM 15 novembre 2013

⁽³⁾ Cfr. Art. 8 DM 15 novembre 2013



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

7 febbraio 2014, certificato che continuerà ad essere utilizzabile fino a quando non perverrà all'interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo;

- b) il conducente, per il quale in sede di rinnovo erano state riscontrate delle ostaticità nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, esibisce la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, unitamente all'originale dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, che saranno validi ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio dell'*Estratto*;
- c) il conducente, per il rinnovo della cui patente è stata adottata la nuova procedura sopra delineata, esibisce la patente di guida scaduta di validità e la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, di cui all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, valida ai fini della circolazione fino al ricevimento al domicilio del duplicato della patente, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.

La circolazione con patente scaduta di validità, accompagnata dall'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o dalla *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, scaduti anch'essi di validità perché rilasciati da più di 60 giorni, non è sanzionabile in quanto il rilascio dei predetti documenti attesta in ogni caso l'idoneità psicofisica del conducente e quindi il rinnovo della patente, sia pure in corso di perfezionamento.

Ugualmente, la circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o la *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida*, avendo però sostenuto con esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente ⁽⁴⁾, non comporterà alcuna sanzione.

⁽⁴⁾ Ciò può essere accertato consultando l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o in qualsiasi altro modo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

Qualora si accerti, invece, che il conducente è privo dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica* o della *Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida* perché non si è sottoposto alla visita medica per la conferma di validità della patente, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 126, comma 11, del C.d.S., con la conseguente applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.

Nella particolare ipotesi che il conducente esibisca l'originale dell'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, ma non la richiama di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile (⁵), sarà contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero a fornire informazioni in merito.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

PG/FG

⁵) Tale ipotesi può verificarsi nel caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per cui il medico o la Commissione medica locale hanno comunque rilasciato l'*Estratto dei contenuti della relazione medica*, da esibire all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, per richiedere il duplicato della patente di guida, a titolo di conferma di validità, e l'interessato non vi si è recato.

gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Roma, 5 novembre 2013

Il Ministro: CARROZZA

AVVERTENZA:

La tabella di cui all'art. 1, di ripartizione dei fondi alle Regioni, allegata al presente decreto è pubblicata sul sito: www.istruzione.it.

13A09948

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2013.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Terralba.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Cagliari prot. n. 60/Segr/AG-13828 del 22 novembre 2013, con allegata copia del decreto del Giudice di Pace Coordinatore di Terralba, che dispone la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Terralba, nella giornata del 20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta e dell'ordine di sgombero emesso dal Sindaco di Terralba determinati dalle avverse condizioni meteorologiche;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari del Giudice di pace di Terralba nel giorno 20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta e dell'ordine di sgombero emesso dal Sindaco di Terralba determinati dalle avverse condizioni meteorologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addetto, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A10014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2013.

Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente», adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9 agosto 2013, che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute, la disciplina applicativa delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente;



Ritenuto, pertanto, di disciplinare le predette procedure, in coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare con le finalità di digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate;

Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con nota prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinché i medici e le strutture di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.

2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità stessa.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso alla procedura informatica

1. Per procedere all'attività di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'Automobilista. A tal fine devono:

a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;

b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;

c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.

Art. 3.

Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al portale dell'automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico.

Art. 4.


Conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica è redatta sulla base di modalità definite con provvedimento del Ministero della salute.

2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell'allegato I. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;

b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validità.



3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 2 del presente decreto, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.

Art. 5.

Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica

1. La verifica di cui all'art. 3 dà esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, se:

a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 3;

b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;

c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;

d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.

2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione è esibita in originale e prodotta in copia presso l'ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove è stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validità ed invita il conducente a recarsi presso una commissione medica locale.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validità ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 6.

Diritti e tariffe

1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un'attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.

Art. 7.

Modifiche tecniche agli allegati

1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a ciò si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione.

Art. 8.

Entrata in vigore


1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione dell'art. 2 che è applicabile dal giorno successivo.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Capo Dipartimento: FUMERO





**ESTRATTO DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI DELLA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
(ART. 4, CO. 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 15 NOVEMBRE 2013)**

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CERTIFICATORE
CODICE IDENTIFICATIVO:


DATI RELATIVI AL TITOLARE DI PATENTE
SIG. (Cognome) (Nome)
NATO il ___/___/___ sesso M F codice fiscale..... (se attribuito)
STATO di nascita COMUNE di nascita (in caso di conducente nato all'estero, valorizzare solo se conosciuto)
PROVINCIA di nascita (valorizzare solo in caso di conducente nato in Italia)
TITOLARE DI PATENTE n. Categorie Rilasciata il ___/___/___
INDIRIZZO C/O IL QUALE INVIARE LA PATENTE
(Provincia) (Comune)
(Toponimo) Indirizzo (Via/Piazza) (numero civico) (CAP)

DATI RELATIVI ALLA VISITA MEDICA
EFFETTUATA in data ___/___/___ in (Provincia) (Comune)
NUOVA DATA SCADENZA ___/___/___ (da compilare solo per validità ridotta) con le seguenti prescrizioni (codici UE):
(barrare e compilare, se ricorre il caso)
Conducente:
Modifiche del veicolo (solo in caso di visita presso una CML):



(Firmare entro il riquadro)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ FOTOGRAFIA
Si dichiara che la fotografia che si allega alla presente comunicazione è quella del Sig., come in epigrafe generalizzato, identificato a mezzo della patente di guida della quale si richiede la conferma di validità del documento n. rilasciato da il ___/___/___, con scadenza in data ___/___/___.
LUOGO e DATA
Nome e cognome del medico che effettua la visita
(firma, timbro e codice se ricorre il caso di cui all'articolo 5, co. 2, del DD)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
(ART. 4, CO. 3, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 15 NOVEMBRE 2013)

Si attesta che, in data ___/___/___ alle h. __:__, è stata acquisita telematicamente, con
protocollo n. _____, la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 126,
comma 8, del Codice della Strada da

(Dott. o Uff. di Medicina Legale di..... o Ufficio Militare di o
Commissione Medico Locale di

relativa all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida avvenuto, in (località)
_____ il (data) ___/___/___,
con esito POSITIVO,

nei riguardi di (cognome, nome, nato il, a ..), titolare della patente di guida n. _____ di
categoria _____, rilasciata il ___/___/___ da _____ di

Si attesta inoltre che, sulla base dei dati ricevuti, la validità della patente è confermata fino al
___/___/___ con le seguenti prescrizioni (espresse con i codici di cui all'allegato I del decreto
legislativo n. 59 del 2011, e succ. mod.):

CONDUCENTE
- - - - -

FOTO

MODIFICHE AL VEICOLO
- - - - -
- - - - -

Il duplicato della patente di guida, ai sensi dall'articolo 126, co. 8, del Codice della Strada, è
trasmesso per posta assicurata, a carico del destinatario, al seguente indirizzo di recapito, indicato
dal titolare: (indirizzo, cap, comune provincia)

La presente ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente
di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. In caso di mancato ricevimento del
duplicato di patente entro giorni, contattare telefonicamente il n.
dalle h __:__ alle h __:__ nei giorni

Il medico accertatore
(o il Presidente della CML)





*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. **30855**

Roma, **17 DIC. 2013**

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

e, p.c. CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, recante *“Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente”*.

1. Premessa

In data 10 dicembre 2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 289 – il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013 (di seguito DD), recante *“Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente”*

Il decreto disciplina le procedure necessarie affinché i medici autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 (di seguito DM), nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell' articolo 3 del citato decreto ministeriale.

Tale decreto individua e definisce, altresì, le procedure che dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del DM non diano esito positivo.

Va inoltre segnalato che il decreto ha inteso disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità della patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa .

Parimenti non rientrano nell'ambito applicazione del DD:

- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità.

In detti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l'Ufficio della Motorizzazione civile.

Dal giorno 9 gennaio 2014 - e cioè 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - saranno rese disponibili le procedure informatiche per la trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura informatica

Con circolare prot. 29042 del 27 novembre 2013 sono state anticipate le istruzioni operative per consentire ai soggetti certificatori di accedere alle procedure informatiche per la conferma di validità della patente di guida, secondo quanto indicato all'art. 2 del DD. Ulteriori informazioni tecniche per il rilascio del PIN sono disponibili sul portale dell'automobilista.

3. Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica

3.1 La verifica di rinnovabilità della patente di guida, attraverso modalità telematica di cui all'art. 3 del DD, consente al soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) di acquisire preliminarmente le informazioni utili per il rinnovo di validità. Si ritiene pertanto opportuno che si proceda alla suddetta verifica, inserendo i dati nell'apposita maschera proposta dal sistema informatico, prima di effettuare la visita medica.

3.2 Attraverso tale verifica sarà inoltre possibile visualizzare i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e riscontrare eventuali inesattezze sui dati stessi.

4. Conferma di validità della patente di guida in via telematica

4.1 In caso di esito positivo della verifica di cui all'articolo 3 del DD, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla visita medica e, in caso di esito positivo, alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica.

A tal fine, a partire dal 9 gennaio 2014 sarà resa disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it la procedura informatica che consentirà l'inserimento dei dati, attraverso l'apposita maschera conforme all'allegato 1 al DD. Alla suddetta maschera devono essere allegate da parte del soggetto accertatore, la fotografia e la firma del titolare di patente (quest'ultima, in tale prima fase applicativa, non è obbligatoria) secondo le dimensioni riportate nella specifica sezione dell'allegato 1 al DD. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo devono essere indicati attraverso l'inserimento da parte del sanitario certificatore, sempre nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.

Devono inoltre essere inseriti i dati riguardanti gli estremi dell'attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti (vedi punto 6).

Una volta terminato l'inserimento dei dati richiesti, si procede al completamento dell'operazione di conferma di validità utilizzando l'apposito comando presente sulla maschera.

4.2 Concluse con esito positivo le operazioni di cui al punto 4.1, il sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida conforme all'allegato 2

al DD, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale. Tale ricevuta è valida per la circolazione e riporta indicato il numero verde del call center al quale il cittadino può rivolgersi in caso di mancata ricezione della nuova patente di guida.

5. Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica

5.1 Qualora invece, la verifica di cui al punto 3 dia esito negativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DD, non è possibile svolgere le ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida e, pertanto, non può effettuarsi la trasmissione telematica delle informazioni utili al rinnovo di validità, fatto salvo il caso di cui al successivo punto 5.2.

5.2 Se vi è discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del DD, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all'allegato 1 al DD, su supporto cartaceo non in bollo, (senza indicare l'indirizzo del destinatario necessario per il recapito in quanto la pratica di rinnovo sarà trattata direttamente dall'ufficio della motorizzazione civile dove è stata effettuata la visita medica) sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida.

La conferma di validità della patente deve, quindi, essere richiesta dal titolare, all'Ufficio Motorizzazione civile. L'istanza di rinnovo deve essere corredata dalla stampa della "schermata" generata dal sistema informatico da cui risulta l'impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal DD.

5.3 Tale certificazione è utilizzata per presentare domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente all'ufficio della motorizzazione civile, allegando le attestazioni di versamento di cui al punto 6.

6. Diritti e tariffe

Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5, comma 2 del DD, il titolare deve esibire:

- un'attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
- un'attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.

Per le visite effettuate sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto l'attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell'imposta di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio.

7. Modalità operative

7.1 L'applicazione informatica per la conferma di validità, realizzata con tecnologia web, sarà accessibile dal 9 gennaio 2014 esclusivamente tramite apposita interfaccia grafica (web app) dal portale dell'automobilista. Si tratta della procedura standard che può essere utilizzata

disponendo semplicemente di una stazione di lavoro collegata ad internet ed di uno scanner per l'acquisizione della foto e della firma. I soggetti certificatori, una volta entrati in possesso delle credenziali e del PIN possono accedere al portale dell'automobilista ed usare la predetta applicazione informatica. Le funzioni supportate dall'applicazione e le modalità operative sono descritte nel manuale utente direttamente disponibile all'interno dell'applicazione stessa.

7.2 Dalla suddetta data sarà inoltre disponibile la procedura che consentirà di operare in due fasi separate:

- nella prima fase è possibile effettuare la verifica di rinnovabilità ed inserire i dati riguardanti il titolare di patente, gli estremi dei versamenti, la foto ecc..., e possono operare oltre ai soggetti certificatori, anche gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole quali soggetti autorizzati all'accesso al sistema informatico della motorizzazione;
- nella seconda fase, possono operare esclusivamente i medici, le strutture sanitarie e le commissioni mediche e serve per l'inserimento dei dati concernenti la visita medica. La transazione si conclude con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente.

Tale procedura sarà disponibile, oltre che attraverso apposita interfaccia grafica, anche tramite programmi gestionali in quanto sono stati sviluppati appositi web services per l'integrazione con gli stessi.

7.3 Al fine di rendere più agevole l'attività di sviluppo delle procedure d'integrazione di cui al punto 7.2, è disponibile per tutti i soggetti interessati, un apposito ambiente di test. Le modalità operative per attuare il collegamento al predetto ambiente di test e per ottenere le credenziali di autenticazione sono pubblicate sul sito ministeriale www.mit.gov.it alla voce "sistema informativo motorizzazione civile" e sul portale dell'automobilista alla voce "Professionisti".

7.4 A partire dal 9 gennaio 2014, i web services di cui al punto 7.2 saranno disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili, solo per i medici autorizzati, per gli studi di consulenza automobilistica e per le autoscuole.

7.5 I web services di cui al punto 7.2 per le strutture sanitarie e per le commissioni mediche locali, saranno disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili entro il mese di gennaio del 2014. Per tali strutture pubbliche i web services in questione, saranno disponibili anche attraverso la porta di dominio certificata dell'amministrazione secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale per la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche.

7.6 Al fine di fornire un supporto efficace ai sanitari e agli operatori professionali nell'utilizzo della nuova procedura per la conferma di validità della patente, dal 9 gennaio p.v. sarà potenziato il servizio del call center del CED della motorizzazione (al numero 0641739929), anche attraverso l'ampliamento dell'orario di attività che sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21:00, mantenendo invariato l'orario del sabato dalle 8:00 alle 14:00. Anche l'orario di apertura dei sistemi sarà ampliato, consentendo quindi l'utilizzo delle procedure informatiche dalle ore 8:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato. E' stata inoltre attivata la casella di posta rinnovopatenti@mit.gov.it alla quale è possibile inoltrare richieste di assistenza.

7.7 Al fine di ridurre i disagi per l'utenza nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il soggetto autorizzato non possa connettersi o comunque completare la transazione con il sistema informatico della motorizzazione, si riporta di seguito la procedura di emergenza da adottare esclusivamente nei casi in cui la conferma di validità della patente non possa essere rinviato ad altra data. Tale procedura prevede che, successivamente alla visita medica che attesta la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica, il soggetto accertatore possa rivolgersi all'operatore del call center

di cui al punto 7.6, il quale eseguirà alcune delle verifiche di cui al punto 7.2 (prima fase) e, in caso di esito positivo, potrà fornire telefonicamente il numero di protocollo al richiedente; la cui data sarà, naturalmente, coincidente con quella in cui è stata effettuata la predetta visita medica. Il soggetto certificatore dovrà completare la transazione di rinnovo inderogabilmente entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta telefonica e quindi rilasciare all'utente la ricevuta di cui all'allegato 2 al DD. Dopo tale periodo la prenotazione non sarà più ritenuta valida.

7.8 Il giorno lavorativo successivo, all'acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all'indirizzo indicato in fase di rinnovo, (nel caso di domiciliazione aggiungere "presso....." nel campo indirizzo). Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile h 24 e 7 giorni su 7 con risponditore automatico e dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì per parlare con un operatore.

7.9 L'articolo 8 del DD dispone che non saranno più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità delle patente di guida difformi da quelle descritte a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione e quindi non potranno essere più accettati certificati trasmessi in modalità cartacea con data della visita medica uguale o successiva all'8 febbraio 2014. Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2014 sarà quindi possibile operare con le modalità attuali (con spedizione del tagliando autoadesivo), soltanto nel caso di effettivi impedimenti o per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività.

Si sottolinea la necessità che tale procedura sia attivata, nel periodo di tempo sopra indicato, solo ed esclusivamente nei casi di impossibilità ad operare con i nuovi sistemi.

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

